

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, E
FONDAZIONE ERI S ONLUS - SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO (SMI)
- PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DI SUPPORTO A FAVORE DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI TRATTENUTI PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL
RIMPATRIO (CPR) DI VIA CORELLI 28 – MILANO.**

TRA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE MILANO CITTÀ METROPOLITANA (di seguito,
"ATS Milano") con sede legale in Corso Italia n. 52, 20122 Milano (MI) - C.F. e
P. IVA 09320520969 -, nella persona del Direttore Generale e Legale
Rappresentante pro tempore dott. Walter Bergamaschi, domiciliato per la
carica presso detta sede;

E

FONDAZIONE ERI S ONLUS (di seguito, "Fondazione"), ente accreditato con il
SSN (Delibera Accreditamento VIII/010350 del 21/10/2009), con sede legale
in via Ventura 4, 20132 Milano (MI) – C.F. 97128820152 e P.IVA 12678810156,
nella persona del Consigliere Delegato sig. Pietro Maria Farneti, domiciliato
per la carica presso detta sede;

- ATS Milano e Fondazione, ove congiuntamente considerate, di seguito
anche le "parti";

PREMESSO:

- che le Prefetture provvedono all'attivazione e alla gestione dei Centri di
Permanenza per i Rimpatri (CPR), così come disciplinati dal D.lgs. n.
286/1998, dal D.P.R. n. 394/1999 e dalla Legge n. 46/2017 di conversione
del Decreto Legge n. 13/2017 e Direttiva recante "Criteri per
l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri

previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 286/1998", adottata con Decreto del

Ministro dell'Interno in data 19 maggio 2022.

- che nel territorio della Prefettura di Milano è attivo il CPR di via Corelli 28,

la cui gestione è attualmente affidata ad un Ente Gestore, a seguito di

gara ad evidenza pubblica,

- che si ritiene fondamentale, ai sensi del Protocollo tra ATS Milano e

Prefettura di Milano, l'erogazione di prestazioni sanitarie ai migranti ospiti

del C.P.R. di via Corelli;

- che è necessario garantire ai cittadini extracomunitari trattenuti presso il

CPR il pieno accesso al SSN, il quale è tenuto ad assicurare anche agli

stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno del relativo

soggiorno sul territorio nazionale, le cure urgenti o comunque essenziali e

gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute

individuale e collettiva;

- che si deve assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni

diagnostiche e terapeutiche, anche specialistiche, previste dal SSN;

- che, al fine di garantire risposte adeguate ai bisogni di salute degli ospiti

del CPR, la Prefettura ha richiesto la collaborazione di ATS Milano, per

necessità urgenti di intervento, rappresentate anche dall'Ente Gestore

del CPR, a fronte di situazioni critiche di dipendenza da sostanze da

parte dei cittadini extracomunitari trattenuti presso il Centro e di un

incremento significativo della necessità di ricorrere a prestazioni di

urgenza;

- che, attualmente, le suddette problematiche da disturbo da uso di

sostanze sono prese in carico attraverso la rete dei servizi per le

dipendenze pubblici e privati accreditati, principalmente dallo SMI

Relazione (Servizio Multidisciplinare Integrato per la cura delle dipendenze patologiche - Unità d'offerta della Fondazione ERIS Onlus),

limitrofo al CPR di via Corelli, attraverso accessi ambulatoriali;

- che la DGR N° XI / 6387 del 16/05/2022 All.7 prevede il coinvolgimento di Fondazione ERIS con riferimento alle problematiche legate all'utilizzo di sostanze psicoattive;

- che la DGR N° 7758/XI del 28/12/2022 recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023"

all'Allegato 14 - Polo Territoriale - 2. Salute Mentale (psichiatria, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologia),

Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria - 3.2 PROGETTO CENTRO PERMANENZA RIMPATRIO (CPR) CORELLI - così dispone: "Prosegue

l'attività di supporto agli ospiti del Centro di permanenza rimpatrio con problemi psichiatrici e/o dipendenza. Il CPR di Via Corelli di Milano

presenta situazioni di criticità nell'area della diagnosi, trattamento e assistenza di soggetti. Tale esigenza, rilevata dai Servizi per la Salute

Mentale, è altresì segnalata dalla Prefettura di Milano e dagli stessi gestori del Centro alla ATS Città Metropolitana di Milano. In considerazione di

quanto sopra con nota della DG Welfare (Protocollo 0109127/21 del 15/07/2021) ad oggetto "CPR via Corelli" è stato disposto, con riferimento

alle problematiche sanitarie emerse, il coinvolgimento della Fondazione ERIS Onlus a cui si è aggiunto, nel 2022 anche l'azione sinergica dei servizi

dei Dipartimenti di Salute Mentale con particolare esperienza negli aspetti di etnopsichiatria. A tal fine ATS Città Metropolitana di Milano

prosegue l'attività di supporto con un impegno di spesa complessivo pari a euro 90.000 dedicando 45.000 euro alle attività di supporto/assistenza dei soggetti con problemi di dipendenza e 45.000 euro per i soggetti con sintomatologia psichiatrica".

- che la Fondazione ERIS Onlus, già coinvolta, nel 2020, 2021 e 2022 per vicinanza territoriale nella presa in carico di alcuni cittadini extracomunitari trattenuti presso il CPR aventi le problematiche sopra descritte, nell'evidenziare alcune criticità della presa in carico ambulatoriale finora attuata, ha confermato la collaborazione per l'intervento di supporto dello SMI Relazione presso il CPR di via Corelli, rendicontabile attraverso prestazioni ad integrazione del budget, come da nomenclatore e tariffari previsti per l'area ambulatoriale dipendenze, tracciabili nei flussi economici;

- RITENUTO pertanto, al fine di dare corso a quanto disposto da Regione Lombardia, DG Welfare e Prefettura di sottoscrivere un protocollo di intesa tra ATS Milano e Fondazione ERIS al fine di assicurare un adeguato intervento a favore di cittadini extracomunitari trattenuti presso il CPR di via Corelli relativamente a problematiche da disturbo da uso di sostanze stupefacenti, eventualmente in comorbidità psichiatrica, in esito alle richieste effettuate dalla Prefettura di Milano;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa definisce e disciplina le modalità di erogazione e remunerazione dell'intervento di supporto dello SMI Relazione, necessitato dai bisogni di salute determinati da problematiche da disturbo da uso di sostanze, a favore dei cittadini extracomunitari trattenuti presso il CPR di via Corelli. Le prestazioni di diagnosi e cura sono erogate nell'ambito dell'intervento di supporto, rientrano tra quelle previste dal nomenclatore tariffario di cui alla DGR 11 febbraio 2005, n. 7/20586.

Articolo 3 - Modalità operative

La Fondazione garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'intervento di supporto in oggetto, a favore dei cittadini extracomunitari trattenuti presso il CPR di via Corelli, per il tramite dello SMI Relazione e rese nell'ambito delle attività ambulatoriali. La Fondazione si impegna a garantire tutte le prestazioni presso la sede di via Ventura 4 Milano in tempi utili, ai fini dell'efficacia dell'intervento di supporto agli assistiti provenienti dal CPR. La fondazione si impegna altresì a garantire interventi presso il CPR in casi di urgenza o in presenza di necessità di screening su più ospiti.

Articolo 4 - Adempimenti delle parti

La Fondazione assicura l'attuazione dell'intervento di supporto in oggetto per il tramite dell'equipe sociosanitaria dello SMI Relazione, garantendo la valutazione, presa in carico e percorsi di disintossicazione o di induzione al trattamento con farmaco agonista, presso la sede di Via Ventura. Per l'eventuale somministrazione quotidiana del farmaco agonista sarà previsto un affidamento al personale medico ed infermieristico dell'Ente Gestore del CPR, debitamente formato ed informato allo scopo. Responsabilità dello SMI

Relazione è la fornitura periodica della quantità del farmaco sostitutivo per garantire il piano terapeutico. In casi di urgenza o di attività di screening la presenza degli operatori della Fondazione sarà retribuita utilizzando le prestazioni per le visite a domicilio previste dall'attuale tariffario in corso. ATS Milano si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche inerenti all'adeguatezza delle prestazioni fornite, al compiuto svolgimento dei servizi, al corretto adempimento delle obbligazioni e al rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi discendenti dal presente protocollo, in collaborazione e contraddittorio con un responsabile degli altri contraenti.

Articolo 5 - Durata

Il presente protocollo ha durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i presupposti, il Protocollo d'Intesa potrà essere rinegoziato o rinnovato previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Si rinvia al successivo art. 8 per le ipotesi di risoluzione e di recesso prima della scadenza naturale del termine.

Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di fatturazione

Per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 3, che saranno registrate secondo i flussi AMB Sert/Smi con i codici del relativo nomenclatore, ATS Milano si impegna a riconoscere alla Fondazione le tariffe indicate nel nomenclatore tariffario di cui alla DGR 11 febbraio 2005 N. 7/20586.

Il costo massimo complessivo va rimesso entro la previsione indicata dall'Ente Gestore con le risorse messe a disposizione dalla DGR N° XI/7758 del 28/12/2022.

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti economici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 "Sistema tariffario e pagamenti" del contratto sottoscritto e stipulato con l'ATS per l'anno 2022 per la relativa unità d'offerta sociosanitaria SMI Relazione (cudes 321000580). Le prestazioni sono erogabili fino ad un massimo di euro 45.000,00.

Articolo 7 - Referenti

Per i rapporti con l'ATS Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, la Fondazione individua, quale referente, il sig. Pietro Maria Farneti. Per i rapporti con la Fondazione, tramite gli uffici competenti, ATS Milano individua, quale referente, il Direttore della UOC Salute Mentale Dipendenze.

Articolo 8 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

La Fondazione solleva ATS Milano da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione del presente protocollo.

Articolo 9 - Recesso e risoluzione

Qualora una delle parti intenda avvalersi del diritto di recesso, esigibile prima della scadenza naturale del protocollo, dovrà comunicarlo formalmente alla controparte, a mezzo PEC/Raccomandata A/R. Detta comunicazione dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni. ATS Milano, inoltre, potrà procedere alla risoluzione del protocollo qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'altro contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 3.

Articolo 10 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Ciascuno dei contraenti si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente protocollo, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.

Con riferimento alle finalità di diagnosi e cura, di cui all'art. 1 del presente protocollo, Titolare del trattamento dei dati è ATS Milano, Responsabile esterno del trattamento dei dati – ai sensi dell'art. 28 del 9/11 REG. UE 2016/679 - è la Fondazione, designata per tale funzione da ATS con il presente protocollo.

Al momento della sottoscrizione del presente protocollo la Fondazione:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività sono dati personali e, quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e del REG UE 2016/679;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 - e dal REG UE 2016/679 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto alle categorie particolari di dati trattati, tra i quali i dati sensibili inerenti alla salute (art. 9 REG UE 2016/679);
- si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 lett. b) del REG.

UE 2016/679, i soggetti autorizzati al trattamento stesso e ad impartire loro

specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;

- si impegna a comunicare alla ATS ogni eventuale affidamento a soggetti

terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare ATS,

affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato -

possa nominare tali soggetti terzi quali responsabili esterni del

trattamento;

- consente l'accesso all'ATS, o suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche

periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione

delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento delle categorie

particolari di dati inerenti alla salute o tipologie di flussi di dati

particolarmente complessi, potranno essere ulteriormente specificate dalla

ATS.

Articolo 11 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione

della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)/Codice Etico

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da ATS Milano il

Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i

collaboratori e fornitori di ATS Milano sono tenuti ad osservare.

Analogamente, la Fondazione ha adottato un proprio Codice etico. La

violazione del Codice di comportamento/Codice Etico comporterà la

risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al

risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto

delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicato nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali. Le parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Articolo 12 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 - Modifiche al protocollo

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente protocollo dovrà essere approvata per iscritto delle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Articolo 15 - Conformità atto

Il presente protocollo è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione

saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Il presente protocollo è esente da imposta di bollo, in applicazione degli artt.

11 e 17 del D.Lgs. 460/97.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale, f.to dott. Walter Bergamaschi (*)

Per la Fondazione ERIS Onlus

Il Consigliere Delegato, f.to sig. Pietro Maria Farneti (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. .